



Modifiche e integrazioni al documento Indirizzi Procedurali Generali Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

1) SOSTITUZIONE TESTO

Sezione I – I processi

Paragrafo 3.3 Formazione della Graduatoria

Il penultimo ed ultimo capoverso della riga Vincoli vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA

- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando GAL e, comunque, il budget di misura del PSL non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione nel limite del budget totale del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale. AVEPA comunica al GAL e all'AdG per conoscenza, la carenza di disponibilità perché il GAL disponga le opportune modifiche del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale. Nel caso non vi sia comunque disponibilità del finanziamento integrale dell'operazione, a valere sulle disponibilità del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale, AVEPA informa il GAL e l'AdG circa la carenza di disponibilità. L'AdG comunica ad AVEPA su quale misura del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale può essere concesso l'aiuto al beneficiario

CORRIGE

- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando GAL e, comunque, il budget di sottomisura del PSL (19.2; 19.3) non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione. AVEPA informa il GAL e l'AdG circa la carenza di disponibilità. L'AdG comunica ad AVEPA su quale misura del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale può essere concesso l'aiuto al beneficiario.

2) ELIMINAZIONE TESTO

Sezione II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Paragrafo 2.4.2 IVA e altre imposte e tasse

Il primo, secondo, terzo e quarto capoverso vengono eliminati.

ELIMINAZIONE

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui l'aiuto sia erogato tramite strumenti finanziari (articolo 37, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013); infatti, "il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario". Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite



ba169d46



strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c.

3) INTEGRAZIONE TESTO

Sezione II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Paragrafo 2.4.7 Acconti e saldi

Dopo il quattordicesimo capoverso, viene aggiunto il testo seguente:

INTEGRAZIONE

I termini di cui ai capoversi precedenti decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del provvedimento di concessione dell'aiuto.

4) SOSTITUZIONE TESTO

Sezione II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Paragrafo 4.4 Sanzioni e riduzioni

Il secondo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Per riguarda le riduzioni, il corpus normativo è stato declinato a livello nazionale dal Decreto del MIPAAF n. 180/2015 e ss.mm.ii., ed è reso applicativo a livello regionale (Sezione I, paragrafo 2.5), rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, in un documento che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014) (Documento "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni").

CORRIGE

Per quanto riguarda le riduzioni, il corpus normativo è declinato a livello nazionale dai Decreti del MIPAAF (il primo è stato il Decreto del MIPAAF n. 180/2015 e ss.mm.ii.), ed è reso applicativo a livello regionale (Sezione I, paragrafo 2.5), rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, in un documento che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014) (Documento "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni").



5) INTEGRAZIONE TESTO

Sezione II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese**Paragrafo 4.4 Sanzioni e riduzioni**

Dopo l'ultimo capoverso, viene aggiunto il testo seguente:

INTEGRAZIONE

Di seguito è riassunto come sono declinati, per le condizioni di ammissibilità e gli impegni, i controlli per tipo di misura, e fase di avanzamento dell'operazione (regolamento (UE) n. 809/2014).

Per le misure **TIPO A connesse a investimenti** (anche qualora attuate all'interno di un pacchetto giovani) gli adempimenti e i controlli sono così stabiliti (si veda la figura seguente):

- Se non diversamente indicato nel bando, le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'intervento devono essere mantenute fino al pagamento del saldo; sono pertanto oggetto di controlli amministrativi sulla domanda di saldo finale (oltre che nell'istruttoria della domanda di aiuto) e di controllo in loco. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a queste condizioni di ammissibilità è la revoca totale dell'aiuto.
- Gli impegni devono essere mantenuti fino al pagamento del saldo finale, quindi sono oggetto di controlli amministrativi sulla domanda di saldo finale e di controllo in loco. Il bando può definire quali sono gli impegni che devono essere mantenuti oltre la data del pagamento del saldo per un periodo definito ad hoc. In questo caso, tali impegni sono soggetti anche a controlli ex post, successivi al pagamento del saldo. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a impegni è una riduzione proporzionata dell'aiuto che può arrivare fino al 100% (revoca totale).
- Nel Periodo di stabilità dell'operazione (PSO), ai sensi dell'art 71 del REG UE n. 1303/2013 (cfr. Sezione II, paragrafo 2.8.1 Stabilità delle operazioni), l'intervento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione. Questa e le altre condizioni stabilite dall'art. 71 sono oggetto di controlli ex post, successivi al pagamento del saldo. Il bando e i provvedimenti in materia di riduzioni e sanzioni specificano gli impegni che devono essere mantenuti per tutto il periodo di stabilità delle operazioni. In caso venga accertato che sia stata compromessa la stabilità dell'operazione, si applica un recupero proporzionato dell'aiuto che può arrivare fino al 100% (revoca totale).


Per le misure **TIPO A non connesse agli investimenti**, valgono le stesse considerazioni viste per le misure connesse a investimenti, escluse quelle per il periodo di stabilità dell'operazione. Infatti l'art. 52 del regolamento (UE) n. 809/2014 applica i controlli ex post solamente alle operazioni di investimento.




ba169d46



**Misure “Tipo A” connesse a investimenti.
Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.**



**Misure “Tipo A” non connesse a investimenti.
Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.**



ba169d46



Per le misure **TIPO C, a superficie o a capo d'allevamento**, non si applica il periodo di stabilità dell'operazione; ma occorre considerare che, tra il provvedimento di concessione di aiuto e il pagamento finale, intercorrono 5 anni di impegno scanditi dalle relative domande di pagamento annuale. **Fa eccezione la misura 13**, che si attua su base annuale. Pertanto adempimenti e controlli si possono così riassumere:

- Se non diversamente indicato nel bando, le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'intervento devono essere mantenute fino al pagamento del saldo; sono pertanto oggetto di controlli amministrativi le domande di pagamento annuali (oltre che nell'istruttoria della domanda di aiuto), e di controllo in loco lungo il periodo d'impegno. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a queste condizioni di ammissibilità è la revoca totale dell'aiuto.
- Gli impegni devono essere mantenuti lungo tutto il periodo d'impegno, fino al saldo finale, e sono oggetto di controlli amministrativi sulle domande di pagamento annuali (oltre che nell'istruttoria della domanda di aiuto), e di controllo in loco lungo il periodo d'impegno. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a impegni è una riduzione proporzionata dell'aiuto annuale che può arrivare fino al 100% (revoca totale).

Per le misure Tipo C sono previste anche sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici o del numero di animali, e conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento annuale (eccetto la Misura 13, che si attua su base annuale).

**Misure “Tipo C”, a superficie o a capo d'allevamento.
Controlli, riferimenti e conseguenze delle inadempienze.**

